

Assunzione / licenziamento

I primi 3 mesi di lavoro sono considerati periodo di prova. Durante il periodo di prova le parti possono sciogliere il rapporto di lavoro in qualsiasi momento con un preavviso di 7 giorni.

Dopo il periodo di prova la disdetta può essere inoltrata solo per la fine di un mese civile e osservando i seguenti termini:

- nel 1° anno di servizio: 1 mese
- dal 2° fino al 9° anno di servizio (incluso): 2 mesi
- dal 10° anno di servizio: 3 mesi

È esclusa la disdetta del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro, dopo il periodo di prova, fintanto che il lavoratore percepisce prestazioni dell'assicurazione malattia o infortunio.

Trattenute

Tutti i lavoratori sono assoggettati alle seguenti trattenute:

- AVS/AI/IPG: 5,275% del salario e indennità (esclusi assegni e trasferte)
- SUVA non prof.: 1.97% del salario AVS (tasso indicativo)
- AD: 1,1% del salario AVS
- LPP: in base all'età e al salario
- Contributo professionale: 1% del salario AVS




Il Sindacato.

Vetriere

Riassunto delle principali condizioni di lavoro in Ticino dal

1° gennaio 2020



I segretariati Unia in Ticino si trovano a:

Bellinzona	sindacato	viale Stazione 33	091 821 10 40
Bellinzona	cassa disoccupazione	piazza G. Buffi 6	091 835 50 45
Biasca	sindacato + CD	via Giovannini 2	091 862 12 44
Chiasso	cassa disoccupazione	via Bossi 12	091 682 92 02
Locarno	sindacato	via della Posta 8	091 735 35 80
Locarno	cassa disoccupazione	via della Posta 8	091 756 20 20
Manno	sindacato	via Vedeggio 1	091 611 17 11
Massagno	cassa disoccupazione	via Genzana 2	091 961 83 83
Mendrisio	sindacato	via al Gas 8	091 640 64 30

CHI CONTATTARE IN CASO DI DISOCCUPAZIONE?

Il nostro sindacato gestisce la cassa di disoccupazione più grande della Svizzera. In caso di disoccupazione o per richiedere informazioni rivolgiti ai nostri uffici!

ISCRIVITI A UNIA !

Il Sindacato Unia si batte per ottenere migliori condizioni salariali e di lavoro e buone prestazioni sociali. Ti assiste in caso di controversie con il datore di lavoro o con le assicurazioni sociali. Per essere forti dobbiamo essere uniti. Più persone si iscrivono al sindacato Unia e più grandi saranno le nostre conquiste. Iscriviti anche tu! Contatta un nostro segretariato o via internet: <http://www.unia.ch/it/iscriviti-a-unia/>



Salari minimi dal 1° gennaio 2020

	Orario	Mensile
Lavoratori		
Capo vetraio	CHF 30.10	
Vetraio qualificato	CHF 27.60	
Vetraio	CHF 25.65	
Aiuto vetraio	CHF 24.15	
Giovani lavoratori		
Nel 1° anno di servizio	CHF 22.90	
Nel 2° anno di servizio	CHF 24.95	
Nel 3° anno di servizio	CHF 25.45	
APPRENDISTI		
Nel 1° anno di tirocinio	CHF	700.00
Nel 2° anno di tirocinio	CHF	850.00
Nel 3° anno di tirocinio	CHF	1'250.00
Nel 4° anno di tirocinio	CHF	1'450.00

Adeguamenti salariali 2020

Dal 1.1.2020 il salario minimo della categoria *Aiuto vetraio* è aumentata di 0.30 cts/ora

Le parti non sono giunte ad un accordo per gli aumenti sui salari reali

Orario di lavoro

La durata media settimanale é di 41,5 ore, ripartite dal lunedì al venerdì. L'orario di lavoro settimanale può essere aumentato fino ad un massimo di 43 ore. Coefficiente mensile = 180,3 ore.

Indennità festivi infrasettimanali

3.5% del salario di base.

Vacanze

- Fino al compimento del 20° anno di età e dal 50° anno di età: 28 giorni (12.07%)
- Dal 20° al 50° anno di età: 23 giorni (9.7%)

Tredicesima mensilità

8.33% del salario lordo totale.

Versamento del salario

Il salario deve essere versato, al più tardi, entro il 5 del mese successivo e in valuta nazionale svizzera.

Assegni per figli

- CHF 200.00 al mese per ogni figlio fino al compimento dei 16 anni
- CHF 250.00 al mese per ogni figlio dai 16 ai 25 anni, se apprendista o agli studi

Spese per vitto e alloggio

Per il lavoro fuori sede il lavoratore ha diritto a CHF 18.00 al giorno a titolo di rimborso delle spese per il pranzo. Se il lavoratore in trasferta è tenuto a pernottare in loco, le spese integrali sono a carico del datore di lavoro.

Spese di viaggio

Tutte le spese di viaggio per il lavoro fuori sede sono a carico del datore di lavoro

Il lavoratore, che su disposizione del datore di lavoro usa il proprio mezzo di trasporto, riceve le seguenti indennità:

- CHF 0.60/km per l'uso dell'auto
- CHF 0.30/km per l'uso della motocicletta
- CHF 0.20/km per l'uso del ciclomotore

Salario in caso di malattia

Il lavoratore ha diritto ad un'indennità giornaliera pari al 80% del salario dal 2° giorno di malattia (primo giorno a carico del lavoratore).

Il premio è a carico, in parti uguali, del datore di lavoro e del lavoratore. Se l'incapacità al lavoro dura più di 2 giorni, il lavoratore deve presentare un certificato medico.

Salario in caso di infortunio

In caso di infortunio il lavoratore ha diritto alle indennità versate dalla SUVA.

Il datore di lavoro deve pagare l'80% del salario per i giorni di carenza.

Limitazione del personale interinale sul cantiere

- Da 1 a 5 lav. max 2 interinali
- tra 6 e 10 lav. max 3 interinali
- oltre 10 lav. max 30% di interinali

Lavoro su chiamata e a tempo parziale

Il lavoro su chiamata è proibito.

I contratti di lavoro a tempo parziale devono venir approvati dalla Commissione paritetica cantonale.

Lavoro straordinario e supplementare

È considerato lavoro straordinario quello prestato oltre la soglia delle 43 ore settimanali.

Per ogni ora supplementare deve essere versato un supplemento salariale del 25% o concordata una compensazione in pari tempo libero. Deve essere versato un supplemento:

- del 25% per il lavoro al sabato
- del 25% per il lavoro serale (tra le 20:00 e le 23:00)
- del 100% per il lavoro notturno (tra le 23:00 e le 06:00)
- del 100% per il lavoro domenicale

Congedi pagati

- Proprio matrimonio: 1 giorno
- Nascita figlio: 2 giorni
- Decesso coniuge, figlio, genitore, suoceri, fratello, sorella: 3 giorni (se vivono in comunione domestica con il lavoratore), altrimenti 2 giorni
- Decesso nonni: 1 giorno
- Proprio trasloco: 1 giorno (1 volta all'anno)
- Reclutamento militare: 1 giorno
- Ricerca di un impiego: ½ giornata (media settimanale)
- Perfezionamento professionale: 2 giorni per anno civile